

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2400-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BERTONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro dei Lavori Pubblici

dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio

NELLA SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

Comunicata alla Presidenza il 12 gennaio 1963

Provvedimenti concernenti opere di conto degli Enti locali, di edilizia popolare ed altri, nonché variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione finanze e tesoro ha dato mandato al relatore di riferire favorevolmente sulla nota di variazione presentata il 21 dicembre 1962 (disegno di legge 2400) dal Governo.

Il disegno di legge dà atto che nei primi sei mesi del corrente esercizio le entrate hanno dato un gettito di milioni 151.900 in più della previsione. Va però tenuto presente che delle entrate riscosse fanno parte anche cessiti dipendenti da provvedimenti anteriori al corrente esercizio, e destinati a copertura di oneri previsti dai provvedimenti stessi. Quindi l'entrata relativa a questo primo semestre del bilancio in corso, va considerata alquanto minore dell'incasso effettivo. E si dovrà colmare la non grave decurtazione con una parte delle maggiori entrate del mese di gennaio, che con tutta sicurezza, in base agli elementi disponibili, possono ritenersi più che sufficienti a tale prelievo.

L'anzidetta maggiore entrata di circa 152 miliardi, è destinata per milioni 17,485 al finanziamento degli oneri di cui ai primi sei articoli del disegno di legge.

Trattasi di spese per opere pubbliche di riconosciuta e deliberata necessità; quali opere igieniche, stradali, edifici municipali, edifici per pubblici servizi, edilizia popolare, rimborso da farsi all'Amministrazione postale a titolo di rimborso esenzioni e riduzioni tasse postali, opere marittime, eccetera. Il disegno riporta le singole attribuzioni.

La residua disponibilità di milioni 134,415 è destinata per milioni 3,642 a variazione di taluni capitoli degli stati di previsione dei bilanci del Tesoro e dell'Interno, e per milioni 130.773 al finanziamento dei nove provvedimenti legislativi emessi a seguito delle intese avvenute fra il Governo e le rappresentanze sindacali dei dipendenti dello Stato, per l'attribuzione di assegni temporanei, indennità, eccetera. Questa voce assorbe 113 dei 134 milioni sopra indicati. Al riguardo è da osservare che non risulta compreso nell'elenco il disegno di legge n. 2300 del Senato,

già approvato dal Parlamento riguardante l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, importante una spesa calcolata in 1.200 milioni, e la cui copertura veniva indicata nelle note di variazione a venire. Tale spesa non rientra nella nota in esame, e poichè si conviene sulla necessità che essa sia coperta, la Commissione, in accordo col Ministro del tesoro, ritiene necessario che venga ridotta di 1.200 milioni la spesa di 2.000 milioni iscritta per provvidenze a favore dei profughi di Algeria e di altri paesi africani, dato che il disegno di legge relativo non è stato ancora presentato, e quindi non vi sarà necessità di spendere la intera somma nel corrente esercizio: restando intesi che il Ministro del tesoro provvederà, quando necessario, a reintegrare lo stanziamento.

Per intanto, 1.200 milioni vengono destinati alla copertura della spesa di cui nel disegno di legge 2300 avanti accennato.

La cifra finale resta invariata.

Oltre ai nove provvedimenti per il personale avanti accennati, che assorbono, come detto avanti, gran parte dello stanziamento dei 130,773 milioni, la relazione al disegno di legge indica alcuni altri provvedimenti di contenuto particolare, sui quali la Commissione ha consentito.

Indicati così, per sommi capi, la portata del disegno di legge ed i motivi che ne hanno sollecitato la presentazione e ne giustificano l'approvazione, la Commissione adempie al suo dovere di raccomandare al Senato l'approvazione del disegno di legge stesso non senza aggiungere una particolare e doverosa raccomandazione che non si dimentichi il ripetuto voto della Commissione finanze e tesoro che le maggiori entrate non vengano sempre divorate da nuove spese, ma siano almeno in parte destinate sempre a diminuzione del disavanzo. Assicurare la stabilità e l'equilibrio del bilancio è il più sicuro mezzo per consentirgli di soddisfare a tutte le pubbliche esigenze.

BERTONE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I limiti di impegno previsti dall'articolo 6 della legge 31 ottobre 1962, n. 1500, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1962-63, relativo a concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, sono aumentati di lire 7.000.000.000 di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589, e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 2.000.000.000, destinate per lire 1.000.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 1.000.000.000;

c) per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'articolo 10 della citata legge numero 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 350.000.000 destinate per lire 200.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 3.500.000.000 destinate per lire 2 miliardi all'Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 100.000.000; per la costruzione, sistemazione e restauro degli Archivi di Stato ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 50.000.000.

Art. 2.

È autorizzato il limite d'impegno di lire 1.000.000.000 per l'esercizio 1962-63 per la concessione dei contributi previsti dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, di cui:

a) lire 500.000.000 a favore degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato e dell'U.N.R.R.A.-Casas, per provvedere al completamento dei quartieri coordinati di edilizia popolare in corso di realizzazione e per la costruzione di altri quartieri coordinati in Comuni capoluogo di provincia nei quali occorra procedere ad opere di risanamento di borgate malsane;

b) lire 500.000.000 a favore degli enti di cui alla precedente lettera a) per la costruzione di case popolari in comuni capoluogo di provincia diversi da quelli indicati nella stessa lettera a) che abbiano conseguito notevole incremento demografico secondo i dati del censimento 1961 o siano oggetto di rilevante migrazione interna quali poli di sviluppo industriale.

Art. 3.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni ed integrazioni è aumentata di lire 5 miliardi.

Detta somma è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio conseguenti al riparto della somma stessa da effettuarsi dal Ministro dei lavori pubblici.

Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire 820.000.000 per il completamento dei lavori di cui al regio decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 329, riguardante lo smaltimento delle acque vaganti nel comune di Lecce.

Art. 5.

La somma di lire 9.000.000.000 di cui al secondo comma dell'articolo 23 della legge 12 agosto 1962, n. 1391, è aumentata di lire 3.575.000.000.

Art. 6.

La spesa di cui all'articolo 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1391, è aumentata di lire 90.000.000.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli si fa fronte con un'ali-

quota delle maggiori entrate di cui al successivo articolo 8.

Art. 8.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962-63, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Art. 9.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, dell'interno e dei lavori pubblici sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

TABELLA A

TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA
ENTRATA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1962-63*In aumento:*

Cap. n. 30. — Imposta sui fabbricati	L.	1.000.000.000
» » 31. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	»	35.000.000.000
» » 32. — Imposta complementare progres- siva, ecc.	»	4.000.000.000
» » 39. — Imposta sulle successioni e dona- zioni	»	1.000.000.000
» » 41. — Imposta di registro	»	8.000.000.000
» » 42. — Imposta generale sull'entrata, ecc.	»	19.000.000.000
» » 43. — Imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati, ecc.	»	10.000.000.000
» » 45. — Imposte in surrogazione del regi- stro e del bollo	»	1.000.000.000
» » 47. — Imposta ipotecaria	»	4.000.000.000
» » 64. — Tasse di pubblico insegnamento	»	400.000.000
» » 68. — Imposta di fabbricazione sugli spiriti	»	1.000.000.000
» » 69. — Imposta di fabbricazione sulla birra	»	3.000.000.000
» » 70. — Imposta di fabbricazione sullo zucchero	»	1.000.000.000
» » 76. — Imposta di fabbricazione sugli olii minerali, ecc.	»	46.000.000.000
» » 77. — Imposta di fabbricazione sui gas incondensabili, ecc.	»	1.000.000.000
» » 82. — Imposta di fabbricazione sui fila- ti, ecc.	»	1.000.000.000
» » 84. — Imposta sul consumo del caffè, ecc.	»	1.500.000.000
» » 85. — Imposta sul consumo del cacao, ecc.	»	500.000.000
» » 86. — Dogane e diritti marittimi	»	10.000.000.000
» » 90. — Sovrimposte di confine, ecc.	»	500.000.000
» » 91. — Sovrimposta di confine sugli olii minerali, ecc.	»	500.000.000
» » 94. — Imposta sul consumo dei tabac- chi, ecc.	»	1.500.000.000
» » 98. — Provento del lotto	»	1.000.000.000
TOTALE	L.	<u>151.900.000.000</u>

TABELLA B

TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1962-63

MINISTERO DEL TESORO

a) In aumento:

Cap. n. 37. — Spese per il Senato della Repubblica	L.	555.000.000
» » 38. — Spese per la Camera dei deputati	»	1.400.000.000
» » 40. — Spese per il funzionamento della Corte costituzionale, ecc.	»	90.000.000
» » 163. — Spese per i servizi di stampa e di informazioni	»	87.000.000
» » 314. — Somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali, ecc.	»	3.575.000.000
Totale degli aumenti	L.	<u>5.707.000.000</u>

b) In diminuzione:

Cap. n. 399. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	1.000.000.000
» » 562. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	2.400.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	<u>3.400.000.000</u>

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 134. — Assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza, ecc.	L.	1.000.000.000
» » 170. — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc.	»	4.000.000.000
	L.	<u>5.000.000.000</u>

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 186. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario, ecc.	L.	820.000.000
» » 199. — Concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere stradali di interesse di enti locali mediante corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni, ecc.	»	2.000.000.000
» » 201. — Concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere marittime di interesse di enti locali, ecc.	»	1.000.000.000
» » 204. — Concorsi e sussidi mediante contributi trentacinquennali a favore di comuni per la costruzione o il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni stessi, ecc.	»	350.000.000
» » 210-bis (di nuova istituzione). — Contributi costanti trentacinquennali ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato e dell'U.N.R.R.A.-Casas	»	1.000.000.000
» » 212. — Concorsi e sussidi per l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie di interesse di enti locali, ecc.	»	3.500.000.000
» » 215. — Contributi costanti per trentacinque anni a favore dei comuni che costruiscono o ampliano edifici destinati a proprie sedi, ecc.	»	150.000.000
» » 230-bis (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Autorizzazione di spese non ripartite »). — Fondo indiviso per l'attuazione dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive integrazioni e modificazioni	»	5.000.000.000
TOTALE	L.	13.820.000.000